



COMUNE DI PULA

PROVINCIA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-60-2019 del 29/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 52 Adottata nella seduta del 03/04/2019

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" - Istituzione di una via territorialmente non esistente.

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 03 (TRE) del mese di APRILE alle ore 10:30

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

*La Sindaca **Carla Medau** assume la Presidenza*

con l'assistenza del Segretario Comunale *Dottoressa Maria Lucia Chessa*

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARNETI	EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUCCA	MASSIMILIANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Settore Amministrazione Generale – Servizio Demografico

Il Responsabile – Dott.ssa Annalisa Porru

Oggetto:	Gestione anagrafica dei cittadini “senza fissa dimora”. Istituzione di una via territorialmente non esistente.
-----------------	--

Premesso che l'Ufficio anagrafe ha segnalato l'esigenza di istituire una nuova via, secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat “Avvertenze note illustrative e normativa Aire – Serie B n. 29, allegate al regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223;

Evidenziato che:

- in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1228/1954 “Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente”, deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- in base a quanto stabilito dall'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1 del DPR n. 223/1989, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall'art. 38 della Legge 94 del 15/07/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, prevede che le persone senza fissa dimora si reputino residenti nel Comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, fornendo all'Ufficio Anagrafe tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e, in sua mancanza, nel Comune di nascita;

Posto che presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito registro nazionale delle persone “senza fissa dimora”, che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema INASAIA secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 6 luglio 2010;

Visto, altresì, il contenuto di “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992” edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: *“La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”;*

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT “Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992” dispongono che *“in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto*

risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari”;

Riconosciuta l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della “Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010”, edita dall’I.S.T.A.T., ove si precisa che *“nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l’iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall’I.S.T.A.T.”;*

Dato atto che finora nell’anagrafe di questo comune non risultano iscritti persone senza fissa dimora;

Valutata l’opportunità di intitolare tale via fittizia anticipatamente all’effettivo verificarsi di tali iscrizioni anagrafiche;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni tutte sopra riportate, di individuare una via territorialmente non esistente da far ricadere esattamente nel territorio comunale, da denominare con il toponimo di “Via del Viaggiatore” con numero progressivo dispari e da far valere per la registrazione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora;

Visti:

la legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni;

il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;

la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;

Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora - per avere l’iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all’Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio;
2. Di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale;
3. di provvedere, per l’iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti previsti dalle norme, all’istituzione di un’area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: “Via del Viaggiatore”;
4. Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l’effettivo domicilio del richiedente
5. di incaricare l’Ufficio Anagrafe a fornire all’INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell’Interno – D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07.2010;

6. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari.
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dottoressa Annalisa Porru**

Pula, 29/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

8. Di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora - per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
9. Di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale;
10. di provvedere, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti previsti dalle norme, all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione: "Via del Viaggiatore";
11. Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente
12. di incaricare l'Ufficio Anagrafe a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07. 2010;
13. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari.
14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 10/04/2019

Il Segretario Comunale

F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 10/04/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato

Firmato Giuseppina La Corte